

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Ai sensi del D.Lgs. 106/09

Azienda Committente:

***Comune di Bisuschio
Via G. Mazzini, 14
21050 Bisuschio (VA)***



Oggetto:

Concessione del servizio di refezione scolastica

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto

INDICE

PREMESSA	4
Normativa	4
Definizioni	7
INFORMAZIONI GENERALI SULLA DITTA COMMITTENTE	8
INFORMAZIONI GENERALI SULLA DITTA CONCESSIONARIA	9
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE	11
FIGURE DI RIFERIMENTO	15
Azienda Committente	15
VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	16
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI	16
INDICAZIONI OPERATIVE	17
COSTI DELLA SICUREZZA	18
PROCEDURE DI EMERGENZA	18

I - GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

Datore di Lavoro della ditta Committente:
TRAMONTANA Francesco

Approvazione:

	Firma	Data
Datore di Lavoro della ditta Committente		

Presenza visione:

	Firma	Data
Datore di lavoro della ditta Appaltatore		

II - LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data
0	Novembre 2013
1	
2	
3	
4	

PREMESSA

NORMATIVA

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

ART. 26 D.LGS. 106/09

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*
 - a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
 - 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
 - 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445;*
 - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati adoperare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
 - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*
- 3-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*
- 3-ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*
4. *Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
6. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera*

di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 27 D.LGS. 106/09**Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi**

1. *Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.*
- 1-bis. *Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.*
2. *Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.*
- 2-bis. *Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.*

DEFINIZIONI

Appaltante o committente: *colui che richiede un lavoro o una prestazione.*

Appaltatore: *è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.*

Subappaltatore: *è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.*

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: *è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.*

Lavoratore subordinato: *colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).*

Lavoratore dipendente: *è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.*

Appalto scorporato: *è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.*

Appalto promiscuo: *gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.*

Subappalto: *il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).*

INFORMAZIONI GENERALI SULLA DITTA COMMITTENTE

Ragione sociale	<i>Comune di Bisuschio</i>
Datore di Lavoro	<i>TRAMONTANA Francesco</i>
Indirizzo sede legale	<i>Via G. Mazzini, 14</i>
Città	<i>21050 Bisuschio (VA)</i>
Telefono	<i>+39 0332/470154</i>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	<i>SALADINO Giuseppe (consulente esterno)</i>
Medico Competente	<i>SANTORO Giuseppe</i>
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	<i>CATTOZZO Paolo</i>

INFORMAZIONI GENERALI SULLA DITTA CONCESSIONARIA PER IL SERVIZIO MENSA E DI SORVEGLIANZA AGGIUNTIVA

Ragione sociale	
Datore di Lavoro	
Indirizzo sede legale	
Città	
Telefono	
Fax	
P.IVA	
Numero di iscrizione Camera di Commercio	
Posizione assicurativa INAIL	
Posizione INPS	
C.C.N. applicato	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico Competente	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE

DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il servizio di refezione scolastica secondo le seguenti modalità operative:

- i pasti verranno preparati presso il centro di cottura della ditta. I pasti veicolati saranno trasportati con automezzi idonei in dotazione all'appaltatore, in appositi contenitori termici, presso il plesso scolastico elementare di Via Foscolo n. 13 – 21050 Bisuschio (VA)

Il servizio consisterà in:

- ☞ approvvigionamento dei generi alimentari
- ☞ approvvigionamento del materiale per la pulizia e sanificazione (prodotti e attrezzature)
- ☞ preparazione dei pasti e confezionamento in contenitori idonei
- ☞ trasporto e consegna alle unità terminali di distribuzione
- ☞ fornitura materiale necessario alla consumazione del pasto (piatti, posate, tovagliette, ecc.)
- ☞ impiattamento e distribuzione dei pasti
- ☞ sorveglianza alunni durante l'orario di consumazione pasti
- ☞ riassetto e sanificazione dei locali e delle attrezzature utilizzati
- ☞ smaltimento dei rifiuti.

Il servizio sarà erogato con il sistema self-service sia nella scuola secondaria di 1° grado che nella scuola primaria.

Utenti: alunni, personale docente e non docente, educatori

Si specifica che l'attività di sorveglianza sarà eseguita, durante il periodo di refezione, da personale appartenente alla ditta concessionaria e personale appartenente all'Istituto Scolastico "Don Milani".

DURATA DELLA CONCESSIONE

L'appalto avrà la seguente durata : decorrenza **Settembre 2014** e scadenza il **08 Giugno 2017**.

ATTIVITÀ SOGGETTE AD INTERFERENZA

Individuazione dei rischi specifici di interferenza	Rischi/pericoli	Misure	Note
Consegna dei pasti con automezzi che entrano all'interno del plesso scolastico	Possibili Interferenze	Delimitare le aree di accesso	
Compresenza con altri lavoratori	Presenza dei lavoratori della scuola, collaboratori scolastici ed insegnanti. Presenza occasionale di genitori facenti parte della commissione mensa	Organizzative	

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire come rischio il prodotto della probabilità di accadimento (P) per la gravità del danno (D) atteso:

$$R = P * D$$

La definizione della Scala di Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra probabilità che si verifichi l'evento indesiderato tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni che comportano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

STIMA DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

PROBABILITÀ	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI (<i>secondo BS 8800:2004</i>)
MI (1)	Molto improbabile	<i>Durante la vita lavorativa di una persona la probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all'1%</i>
I (2)	Improbabile	<i>Tipicamente l'evento accade ad una persona una volta durante la sua vita lavorativa</i>
P (3)	Probabile	<i>Tipicamente l'evento accade ad una persona una volta ogni cinque anni</i>
MP (4)	Molto probabile	<i>Tipicamente l'evento accade ad una persona almeno una volta ogni sei mesi</i>

STIMA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO

DANNO	GIUDIZIO	ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO (secondo BS 8800:2004)	
DL (1)	Danno lieve	SALUTE	<i>Fastidio, irritazione (es. mal di testa); malattia temporanea comportante disagio</i>
		SICUREZZA	<i>Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causata da polvere</i>
DM (2)	Danno moderato	SALUTE	<i>Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti</i>
		SICUREZZA	<i>Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture</i>
DG (3)	Danno grave	SALUTE	<i>Grave malattia mortale; grave inabilità permanente</i>
		SICUREZZA	<i>Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture</i>

MATRICE ASIMMETRICA

		DANNO		
		Danno Lieve	Danno Moderato	Danno Grave
PROBABILITÀ	Molto Improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Alto
	Improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Medio	Rischio Molto Alto
	Probabile	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Molto Alto
	Molto Probabile	Rischio Basso	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto

MISURA E VALUTAZIONE

CATEGORIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DI TOLLERABILITÀ
Rischio Molto Basso	RISCHIO ACCETTABILE
Rischio Basso	RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI
Rischio Medio	
Rischio Alto	
Rischio Molto Alto	RISCHIO INACCETTABILE

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B. deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame. A tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidente di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive. Definiti la Probabilità (P) e la Gravità del Danno (D) il Rischio (R) viene calcolato con la formula $R=P \cdot D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del danno e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

		DANNO		
		1	2	3
PROBABILITÀ	4	4	8	12
	3	3	6	9
	2	2	4	6
	1	1	2	3

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra e quelli minori le posizioni in basso a destra con tutta una serie di disposizioni intermedie. Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi da adottare. Tale priorità è facilmente identificata dalla rappresentazione numerica e cromatica.

Azioni correttive immediate

R > 6

Azioni correttive da programmare con urgenza

4 > R < 6

Azioni correttive/migliorative da programmare nel medio e breve termine

R < 3

Da un'attenta analisi delle possibili attività di lavoro si evidenzia che le occasioni che potrebbero generare interferenza tra il personale dipendente dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" e personale esterno sono ritenute nulle e poco significative al fine della valutazione del rischio interferenze.

FIGURE DI RIFERIMENTO

(Al fine di stabilire la linea di comando e le persone di riferimento dell'appalto vengono di seguito riportati i nominativi dei responsabili del committente e dell'appaltatore)

Azienda Committente

Datore di lavoro	TRAMONTANA Francesco
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	SALADINO Giuseppe (Consulente esterno)
Medico del Lavoro	SANTORO Giuseppe
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	CATTOZZO Paolo

VERBALE DI SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Data incontro: __/__/____

Presenti (*comitato di coordinamento*):

Esiti (*specificare in particolare formazione, dpi, linea di comando*):

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

INDICAZIONI OPERATIVE

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro (Art. 26, D.Lgs. 81/2008). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi.

Prima del trasporto e della consegna dei materiali presso la sede scolastica interessata dal presente appalto occorre che la Ditta incaricata comunichi al Committente e/o Referente aziendale individuato, il giorno e l'orario previsti, le persone incaricate ed il nominativo del trasportatore, al fine di coordinare le azioni ed impedire interferenze nelle attività in atto.

L'accesso e il transito dei dipendenti della Ditta incaricata nelle strutture della Scuola sarà comunque coordinato dal Referente aziendale individuato, il quale avrà il compito di verificare che non si creino interferenze eventualmente anche con altri appalti in corso presso quella stessa sede.

Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno delle strutture in oggetto, dovranno essere concordate con il Referente aziendale individuato le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.

LA VELOCITA' DI ACCESSO E PERCORRENZA DI MEZZI DI TRASPORTO NELLE AREE COMUNALI DOVRA' ESSERE LIMITATA AI 10 KM/H; il percorso dei mezzi riguarderà esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

1. E' vietato fumare
2. E' vietato portare sul luogo di lavoro ed utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Referente aziendale
3. Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
4. E' necessario coordinare la propria attività con il Referente aziendale in merito a:
 - Normale attività
 - Comportamento in caso di emergenza ed evacuazione
5. In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale della scuola. Si tenga presente che, in caso di incendio, gli addetti antincendio della ditta concessionaria possono utilizzare l'estintore posto nelle immediate vicinanze dell'atrio della scuola ed hanno comunque l'obbligo di indicare le uscite di emergenza più vicine a tutti gli occupanti (fruitori) della mensa stessa.
6. Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:
 - sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie e da segnaletica di sicurezza esposte nei luoghi di lavoro;
 - gli estintori, e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica e installati in numero e posizione adeguati;
 - è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio, alle cui indicazioni il personale della ditta appaltatrice dovrà conformarsi.

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza sono relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale e relativi al Servizio in oggetto, come indicato dalla Determina dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti n°3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. L.123/07 e modifica del D.Lgs. 81/08 e s.m.i."

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi pari a 0 (zero).

PROCEDURA DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per **Emergenza** si intende qualsiasi situazione anomala che: **ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno** quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione:

All'interno della struttura è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apparecchi antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è **113 Vigili del Fuoco**.

Vostro comportamento di sicurezza.

- In caso di **piccolo incendio** cercate di spegnere il fuoco con l'estintore posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi.
- Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere la finestra ed uscite chiudendo la porta, quindi:
- Date l'allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo **mantenendo la calma**.
- **Avvertite i Vigili del Fuoco – 113**
- Togliete la corrente dal quadro elettrico azionando l'interruttore generale.
- Prelevate una planimetria dal muro ed uscite dall'edificio con la planimetria.
- Recatevi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi.
- Attendete l'arrivo dei pompieri, spiegate l'evento e consegnate la planimetria.

PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione:

L'Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Vostro comportamento di sicurezza:

- Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03.
- Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.
- Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il **118 Pronto Soccorso**.